

**COMUNE DI VOGHIERA**  
(Provincia di Ferrara)

Parere n. 22 del 13.12.2023

**Oggetto:** approvazione revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del comune di Voghiera al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, come integrato dal d.lgs. n. 100/2017.

Il giorno 13 del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre la sottoscritta Dottoressa Annamaria Fontana, Revisore dei Conti del Comune di Voghiera

ESAMINATA

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto;

RICHIAMATO l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";

ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra indicata, che sarà approvata dal Consiglio Comunale, entro il 31/12/2023;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento di comunale di contabilità;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 29.09.2017 in attuazione dell'art. 24 del T.U.S.P la quale ha evidenziato le ragioni tecniche e la volontà dell'amministrazione in ordine al mantenimento delle partecipazioni esaminate al 23.09.2016; in tale atto si è evidenziato che, dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura tecnica non sussistevano presupposti previsti dalla normativa per la cessione/alienazione obbligatoria di alcuna delle partecipazioni comunali, e che le ragioni del mantenimento delle stesse deriva dalla volontà discrezionale dell'amministrazione comunale, che nel decidere di mantenere le partecipazioni in essere ha evidenziato di aver già deciso con deliberazione di Consiglio Comunale N. 27 del 27.07.2016, il recesso da Delta 2000 soc.a.r.l in quanto la società non era ritenuta più adeguata alle finalità

istituzionali dell'Ente; la società rispetta i parametri normativi imposti dal citato D.Lgs. 175/2016 e quindi il recesso è stata una scelta strategica dell'Amministrazione;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 78 del 28/12/2018 con la quale si è approvata la Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Voghiera al 31/12/2017
- n. 54 del 19/12/2019 con la quale si è approvata la Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Voghiera al 31/12/2018
- n. 59 del 30/12/2020 con la quale si è approvata la Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Voghiera al 31/12/2019
- n. 56 del 31/12/2021 con la quale si è approvata la Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Voghiera al 31/12/2020
- n. 50 del 29/12/22 con la quale si è approvata la Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Voghiera al 31/12/2021

adottate secondo le previsioni dell'art. 20 del D.Lgs.175/2016 come integrato dal D.Lgs. 100/2017, che ha confermato l'insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento delle partecipazioni;

DATO ATTO che il testo sviluppato nella proposta di deliberazione in esame effettua una puntuale e corretta ricognizione dell'impianto normativo contenuto nel D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato dalle modifiche apportate dal D.Lgs n. 100 del 16/06/2017, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ed in particolare per quanto disposto dagli artt. 4, 5, 20, 26 in materia di requisiti delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni;

VISTO, in particolare, che l'art. 20 del T.U.S.P ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, un'analisi (revisione periodica) dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO CHE la norma trovava attuazione, ai sensi dell'art.26 comma 11 del medesimo T.U.S.P., per la prima volta nell'annualità 2018 con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

DATO ATTO che l'analisi condotta dagli uffici competenti circa la riconducibilità delle attività societarie alle condizioni di cui all'art. 4 del T.U.S.P., la verifica del rispetto delle ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. e la redazione complessiva degli elaborati è stata svolta tenendo conto delle linee guida emanate il 20/11/2023 dal MEF – Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Conti in tema di rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti i

cui dati saranno acquisiti mediante apposito applicativo web “Partecipazioni” del portale Tesoro – <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

VISTO che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ed eventualmente del comma 2, dell’art.20, anche qualora attestanti l’assenza di partecipazioni o la decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, devono essere comunicati anche alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

PRESO ATTO che l’Allegato “A” alla bozza di delibera contiene l’esame ricognitivo e puntuale, svolto dagli uffici competenti, di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Voghiera alla data del 31/12/2022, con specifico riferimento ai requisiti previsti dagli artt. 4, 5 e 20 sopra richiamati, riepilogati in schede di analisi distinte per ogni società in esame;

VERIFICATO che in base alla suddetta analisi condotta, dagli uffici competenti, di natura esclusivamente tecnica, non sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria di nessuna delle partecipazioni comunali, mentre per quanto attiene alle motivazioni al mantenimento inserite nell’allegato esse risultano di natura discrezionale dell’amministrazione comunale;

RITENUTO che la ricognizione effettuata e gli esiti contenuti nell’Allegato “A” siano rispettosi del quadro normativo generale e siano condivisibili da parte del presente Organo di Revisione anche in ordine alle motivazioni che orientano le scelte circa le modalità di gestione dei servizi;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi previsti dall’art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione e dell’articolo 147 bis, comma 1, del medesimo d.lgs 267/2000, in ordine all’attestazione della regolarità e la correttezza amministrativa;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito all’adozione della proposta di delibera di Consiglio Comunale, per quanto di sua competenza.

#### RACCOMANDA

all’ente di informare prontamente la sottoscritta di eventuali comunicazioni o provvedimenti adottati dalla competente sezione della Corte dei Conti conseguenti all’adozione della presente proposta di deliberazione.

13.12.2023

Il Revisore dei conti

Dott.ssa Annamaria Fontana  
